# CLXXI<sup>a</sup> TORNATA

# VENERDÌ 16 DICEMBRE 1927 - Anno VI

# Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE	« Conversione in legge del Regio decreto-
	legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al con-
Convocazione del Senato a domicilio Pag.	g. 9599   tributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in
Congedi	. 9570   favore dell'Istituto nazionale fascista di cul-
Disegni di legge (Approvazione di):  « Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità »  « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali »  « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1916, numero 516, per il comune di Livigno ».  « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto	tura in Roma »
corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona ».  « Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 »	« Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giu- risdizione e le norme del relativo contenzioso ». 9574 Oratori:
plicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali».	GIURIATI, ministro dei lavori pubbblici 9583  i — Approvazione di un ordine del giorno — 9584
« Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società Tran- sadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna	febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto  « Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale »
	DE VITO, relatore

•	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai	
comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni	
del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, nu-	
mero 2123 »	9594
Oratore:	
Morpurgo	
(Presentazione di): 9570,	9596
Interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sulla protezione dei fanciulli e degli ado-	
lescenti»	9571
Oratori:	9
Martelli, sottosegretario di Stato per le co-	
	9571
Garofalo	9572
Relazioni (Presentazione di) 9570,	9596
Saluto del Presidente	9597
Oratori:	
Presidente	9597
	9597
Volpi, ministro delle finanze	9597
Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di)	
•	

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i soțtosegretari di Stato per la marina e per le comunicazioni.

MONTRESOR, segretario. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 2; Bergamasco per giorni 2; Bevione per giorni 2; Bonin Longare per giorni 2; Gabba per giorni 2; Giaccone per giorni 2; Grandi per giorni 2; Greppi per giorni 2; Orsi Delfino per giorni 2; Pullè per giorni 2; Rajna per giorni 2; Sinibaldi per giorni 2; Supino per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

# Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Luiggi e Libertini a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

LUIGGI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decretolegge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti;

« Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decretolegge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti;

« Conversione in legge del Regio decretolegge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi».

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori Luiggi e Libertini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

# Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario . Montresor di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati dal Presidente della Camera dei deputati con suo Messaggio in data odierna.

MONTRESOR, segretario, legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 maggio 1927, n. 922, circa premi a Ditte esercenti autoservizi (1559);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 6 ottobre 1927, n. 1828, circa assegnazione di 6 milioni per lavori nell'Alta Carnia (1652);

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 ottobre 1927, n. 2086, circa compenso rivendita pagelle scolastiche (1700);

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1927, n. 2149, circa il Regio Istituto nautico di Fiume (1755);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 novembre 1927, n. 2095, circa nuove opere nel porto di Ancona (1740);

Conversione in legge del Regio decretolegge 2 giugno 1927, n. 947, circa Reali Grotte Demaniali di S. Cesaria (1557);

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 agosto 1927, n. 1635, circa scambi internazionali di pubblicazioni e documenti (1730);

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 maggio 1927, n. 851, circa insegnamento della lingua italiana rielle scuole elementari alloglotte (1734);

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 ottobre 1927, n. 2130, circa rappresentanza dell'A. G. F. nell'Istituto delle case degli impiegati (1737);

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1927, n. 1529, circa coefficienti di maggiorazione ai terremotati (1739);

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1927, n. 1163, circa esonero salariati dell'officina delle carte e valori (1717);

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 ottobre 1927, n. 1922, sulla sospensione delle feste del 28 ottobre e 4 novembre (1718);

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1927, n. 2060, circa riordinamento servizi nel comune di Palermo (1698);

Conversione in legge del Regio decretolegge 24 dicembre 1926, n. 2210, sull'Istituto nazionale « Luce » (1325);

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1927, n. 2089, sulla sistemazione agraria nella provincia di Roma (1758);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 novembre 1927, n. 2107, circa impianto di stabilimenti industriali (1759);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 agosto 1927, n. 1634, circa la scuola di ostetricia (1732);

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1927, n. 1231, sulla fondazione dell'Istituto « Rosa Maltoni Mussolini » (1735);

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 maggio 1927, n. 868, sulla vendita delle carni fresche e congelate (1551);

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 maggio 1927, n. 1071, sui Consigli provinciali dell'economia (1595);

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 giugno 1927, n. 1474, sulla linea commerciale Torino-Trieste-Zara (1621);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 aprile 1927, n. 1538, circa il reclutamento dei sottotenenti di complemento (1614);

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1927, n. 2100, circa modificazioni al decreto sulle assicurazioni private (1714);

Conversione in legge del Regio decretolegge 11 novembre 1927, n. 2120, sulla assistenza dei fanciulli illegittimi (1702).

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione. I disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

# Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Garofalo all'onorevole ministro dell'interno: « Sul modo in cui si sia data esecuzione alle disposizioni riguardanti i fanciulli e adolescenti, intorno agli spettacoli cinematografici, alle bevande alcooliche e all'uso del tabacco, contenute negli articoli 22, 23, 24 e 24-bis della legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per le comunicazioni per rispondere a questa interrogazione.

MARTELLI, sottosegretario per le comunicazioni. Per l'esecuzione della legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia 10 dicembre 1925 il Ministero dell'interno non ha mancato di diramare ai prefetti chiare e precise istruzioni. Con circolare a stampa 27 maggio

1926 furono poste in particolare evidenza alcune norme essenziali ai fini della competenza e vigilanza delle autorità di pubblica sicurezza, e particolarmente quelle concernenti l'impiego dei fanciulli e degli adolescenti negli esercizi pubblici di vendita al minuto di bevande alcooliche.

Nella stessa circolare furono altresì illustrate le norme circa l'impiego dei giovinetti nella preparazione degli spettacoli cinematografici e il loro accesso nelle sale degli spettacoli stessi, incitando inoltre il rigore delle autorità locali per l'osservanza sia del divieto di vendita o di somministrazione di tabacco agli adolescenti, sia della proibizione agli stessi di fumare in luogo pubblico.

Nell'occasione vennero illustrati l'importanza etico-sociale di dette norme e il compito commesso alle autorità di pubblica sicurezza di osservarle e di farle osservare.

Successivamente, con circolare 9 settembre 1926 e con altra telegrafica del 21 ottobre dello stesso anno, furono impartite nuove e più categoriche istruzioni, dirette particolarmente ad impedire che i fanciulli e adolescenti minori di 15 anni fossero impiegati in sale di varietà, nei circhi equestri o dovunque si dessero rappresentazioni di contenuto licenzioso. Oltre a ciò nell'art. 76 del nuovo Testo Unico della legge di pubblica sicurezza fu aggiunto l'obbligo per gli impresari e direttori di sale cinematografiche di indicare nei manifesti relativi agli spettacoli, quelli da cui, per decisione della Commissione di revisione cinematografica, debbono essere esclusi i fanciulli e gli adolescenti al disotto di anni 16, mentre nel regolamento della legge per la maternità e l'infanzia tale limite era stabilito a soli 15

Il Ministero avendo così richiamati i Prefetti all'esatta, uniforme e rigorosa applicazione delle norme di legge riflettenti la tutela morale ed educativa della gioventù, nonchè alla necessità di escludere al riguardo ogni possibile deplorevole tolleranza od abuso, ha motivo di ritenere che gli organi dipendenti abbiano corrisposto agli incitamenti in modo da impedire il ripetersi di qualche sporadico inconveniente già segnalato. L'onorevole interrogante può da ciò che ho esposto rilevare quanto il Governo sia conscio delle necessità etico-sociali di una

rigorosa e razionale applicazione delle norme in parola, e quanto attivo e costante sia stato il suo intervento allo scopo di preservare i fanciulli e gli adolescenti dai lavori non confacenti alla loro fisica idoneità; dalla influenza deleteria che può esercitare sul loro organismo l'abuso e talvolta anche il semplice uso dell'alcool o del fumo; dalla suggestione che sugli animi giovanili possono produrre ambienti e spettacoli dannosi alla educazione ed al carattere.

Su tali direttive, che si inquadrano nel complesso delle provvidenze tendenti alla protezione fisica e normale della razza, il Governo non mancherà di persistere. (Approvazioni).

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Onorevoli colleghi, io sono molto lieto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato, perchè da esse si rileva che il Governo ha ricordato alle autorità locali le disposizioni della legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia e della legge sull'alcoolismo.

Io credo però che, sebbene alcune circolari siano state fatte, sarebbe opportuno ritornare spesso sull'argomento e rammentare più di una volta alle autorità locali il dovere che hanno di fare osservare rigorosamente quanto è stabilito in quelle tre leggi.

Per quanto riguarda l'esclusione dei fanciulli e giovinetti dai cinematografi, io comprendo bene le difficoltà pratiche, specialmente nei giorni di grande affollamento, anche perchè l'applicazione del provvedimento è affidata alla direzione dello spettacolo. Ora io credo che la direzione dello spettacolo si preoccupi di ben altro e si curi ben poco di impedire ai fanciulli e adolescenti l'ingresso nel cinematografo. D'altra parte, che cosa si può fare? Certamente non si può esigere che vi siano in così grande numero agenti di pubblica sicurezza da essere presenti sempre in tutte le sale cinematografiche, e in tutte le ore di spettacolo, per mandare via i minorenni dagli spettacoli cui non debbono assistere.

La difficoltà è grande anche per quest'altra ragione, che differenti sono i criteri nelle Commissioni che debbono decidere sull'esclusione dei fanciulli da certi spettacoli. Alcune

credono che basti sopprimere lo spettacolo delle nudità; e ciò è bene, ma non basta, perchè vi sono certe scene, certi atteggiamenti forse più pericolosi ancora per la gioventù. E vi sono poi altri spettacoli che possono nuocere grandemente alla gioventù: le rappresentazioni di scene di delitti.

Su questo punto debbo riconoscere che un progresso si è fatto, perchè da qualche tempo in qua non ho più visto l'annunzio di spettacoli di tal genere, cioè di scene criminali, di avvelenamenti, di colpi di pugnale, di assalti alle case e alle persone. Se tali spettacoli non sono del tutto cessati, essi però sono divenuti oggi più rari. Ma io credo che non sarebbe davvero un danno se ve ne fosse la proibizione assoluta, e tanto per i fanciulli come per gli adulti!

Passando poi all'altro argomento, l'alcoolismo, nella mia interrogazione ho ricordato gli articoli 22, 23, 24 e 24-bis della legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia. In quegli articoli vi è il divieto assoluto di somministrare, negli istituti e negli asili infantili, qualsiasi bevanda alcoolica. È questa una ottima disposizione, che tende ad impedire che il fanciullo contragga l'abitudine di quelle bevande, ed a combattere il pregiudizio, molto spesso diffuso in tutte le classi, e specie in quelle più basse, che il vino sia un salntare elemento di nutrizione.

Su di ciò se ve ne fosse tempo, leggerei le belle ed eloquenti parole che scrisse il nostro illustre collega on. Marchiafava, in occasione della discussione della legge sulla protezione della maternità ed infanzia, dimostrando quanto sia dannoso un simile pregiudizio. Purtroppo esso continua però a sussistere. E la cosa più grave è che direttori di asili infantili, di scuole, istituti e collegi sono qualche volta persuasi che veramente il vino giovi alla salute e conferisca vigore all'organismo; onde essi continuano a farlo somministrare ai giovinetti affidati alle loro cure. Accadono poi cose singolari. Alle disposizioni della citata legge, si può derogare nel caso che il medico, per ragioni di salute, prescriva come rimedio una certa dose di vino ai ragazzi. Or bene, mi è stato assicurato che esiste un istituto nel quale il medico ha fatto la prescrizione del vino per tutti i bambini, sani e malati che siano,

con un vero senso di equanimità! Così egli adempieva al suo dovere!

Credo dunque che la vigilanza continua delle autorità in questa materia sia necessaria. E che dirò poi delle osterie e degli spacci di vino?

Sappiamo che istruzioni furono date, e spero che si continuino a dare; ma esse sono spesso dimenticate. Sarebbe perciò molto utile che nelle osterie e negli spacci si affiggano dei cartelli nei quali a grandi caratteri siano scritte le prescrizioni della l'egge.

Altrimenti, noi facciamo delle leggi bellissime ma che diventano inutili. Il male, veramente, per l'Italia è antico, ed io non ripeterò il verso famoso di Dante. Ma credo che sarebbe grande ventura se la nuova Italia rigenerata potesse smentire Dante su questo punto!

Vi è poi un'altra disposizione di legge che stabilisce le distanze minime fra le osterie e gli ospedali, istituti o scuole. Io credo che questa disposizione non sia stata osservata, perchè non furono revocate le licenze agli spacci esistenti a distanze minori di quelle stabilite dalla legge. Continua pertanto a verificarsi il fatto di spacci che si trovano non solo a pochi metri l'uno dall'altro, ma anche a pochi metri da quegli istituti o scuole.

Una disposizione nuova della legge recentemente votata in aggiunta a quella della protezione della maternità e dell'infanzia, dà facoltà all'Opera nazionale di promuovere l'accertamento delle contravvenzioni, delle quali le autorità locali debbono darle immediata notizia.

Tuttociò va molto bene, per la repressione; ma per la prevenzione bisognerebbe fare di più, e come ho detto, per esempio, ricordare continuamente agli albergatori e agli osti il loro dovere, con le sanzioni stabilite nella legge.

Forse per l'esecuzione di queste leggi, che tendono all'educazione del popolo, e a lottare contro le sue cattive abitudini e i suoi vizi, potrebbe essere opportuna l'istituzione di un corpo speciale di agenti, come quelli dipendenti dalla Società per la protezione degli animali... E giacchè ho ricordato la protezione degli animali, pregherei l'onorevole ministro di volere anche dare istruzioni alle autorità locali perchè sia fatta una rigorosa appli-

cazione delle nuove disposizioni intorno alla vivisezione, per le quali questa pratica è ammessa soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei direttori dei grandi istituti scientifici pubblici, ed è proibita la ripetizione di esperimenti dolorosi sullo stesso animale che dovè subire una prima operazione.

È anche questa una legge che promuovendo la pietà verso gli animali, promuove indirettamente quella verso gli uomini. E sarà cosa onorevole per il nostro paese se, insieme con le altre leggi di civiltà di cui ho fatto cenno, anche questa sia rigorosamente applicata. (Approvazioni).

Discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti-legge concernenti le de rivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso » (N. 729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montiesor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, leggè:

(V. Stampato N. 729).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto che il Governo nell'avvalersi della facoltà di coordinare ed organicamente disciplinare le disposizioni vigenti per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche si atterrà ai criteri:

- « a) di mantenere inalterati i principi fondamentali stabiliti dal decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulla demanialità delle acque, sul riconoscimento delle antiche utenze, e sulla preferenza ai grandi serbatoi e laghi artificiali nella determinazione degli aiuti finanziari dello Stato;
- « b) d'accordare ai Consorzi la disponibilità delle acque dei canali di bonifica nei limiti necessari per il conseguimento della bonifica integrale, e considerare in ogni caso l'acqua d'irrigazione quale dotazione del fondo irrigato;
- « c) di disciplinare, in quanto necessario, le grandi utilizzazioni di acque sotterranee suscettibili di uso di generale pubblico interesse, lasciando inalterato lo stato di fatto e di diritto e intensificando gli aiuti per le altre utilizzazioni individuali o consortili, specialmente nei riguardi agricoli ed igienici;
- « d) di disciplinare il proprio intervento nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nei casi e limiti indispensabili per la tutela del pubblico interesse, evitando turbative all'esercizio ed allo sviluppo dell'industria elettrica;
- « e) di evitare nelle concessioni di acque pubbliche gli abusi e gli effetti dannosi di eventuali monopoli;
- « approva il concetto informatore del disegno di legge ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DE VITO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, relatore. Onorevoli Colleghi, vogliate anzitutto consentirmi di esprimere il più vivo rammarico che nella discussione di così importante disegno di legge manchino all'Ufficio centrale l'autorità e competenza dell'amato suo presidente, rapito così improvvisamente e dolorosamente al nostro affetto.

La legislazione sulle acque attuata per decreto-legge, e che oggi siamo chiamati a convalidare, è nei principi suoi fondamentali il risultato dell'esperienza di anni, di lunghi studi di giuristi e di tecnici, di numerose commissioni autorevoli cui parteciparono nostri colleghi insigni quali i senatori Scialoia, Quarta, Villa, e di un'alta, memorabile discussione

svoltasi in quest'Aula nel 1919 su dotta relazione dell'on. Rolandi-Ricci.

Questa legislazione, che è servita di modello a più d'una legge estera, non solo è riuscita commendevole dal lato giuridico e politico, ma si è addimostrata intrinsecamente buona nella pratica sua applicazione e nei risultati conseguiti.

Gli elenchi di acque pubbliche possono dirsi ormai compiuti, gli usi privati hanno continuato a svolgersi con normale ritmo, senza le temute catastrofiche espogliazioni, le vertenze sorte sono state dai tribunali delle acque risolte con equa e serena dottrina. E sono state accolte 216 domande di derivazione per moduli 482 e con la possibilità di irrigare ettari 77 mila, nonchè 602 domande di forza motrice per 2 milioni 367 mila cavalli.

È evidente quindi che non deve allarmare la disposizione dell'art. 2. I risultati conseguiti. la struttura stessa della legge e le dichiarazioni autorevoli del Ministro dei lavori pubblici persuadono che le riforme previste da tale articolo tendono in realtà ad un coordinamento delle varie disposizioni, sorte talvolta saltuariamente, ed a tenere conto di esigenze nuove od ampliate-meritevoli di essere studiate e soddisfatte anche in relazione all'accresciuta autorità dello Stato, Così essendo, non occorre soffermarsi ad esaminare questa legislazione la quale è stata già a suo tempo ampiamente discussa: mi limiterò soltanto a brevissime osservazioni per giustificare l'ordine del giorno presentato.

L'ordine del giorno, al primo punto, parla di « mantenere inalterati i principi fondamentali stabiliti dal decreto del 9 ottobre 1919 sulla demanialità delle acque, sul riconoscimento delle antiche utenze, e sulla preferenza ai grandi serbatoi e laghi artificiali nella determinazione degli aiuti finanziari dello Stato ».

Quanto ai principi fondamentali non debbo ricordarvi come si parta dal concetto che siano demaniali le acque iscritte negli elenchi di acque pubbliche. Non ricorderò nemmeno le antiche teoriche in proposito, e tutti i tentativi più o meno felici fatti per conciliare le disposizioni della legge sui lavori pubblici con quelle del codice civile. Non ricorderò neanche i vari tentativi per giustificare la coesistenza di diritti privati perpetui sugli stessi fiumi

e torrenti con il concetto d'inalienabilità ed imprescrittibilità dei beni demaniali. Ricorderò solo che il decreto del 1919 al concetto intrinseco dalla natura delle acque, od a quello della pertinenza, ha sostituito il concetto esteriore dell'importanza.

Già nel 1916 fu prospettata l'opportunità, di recente riaffermata da scrittori autorevoli e da autorevoli parlamentari, per dichiarare pubbliche tutte le acque indistintamente.

Ora, a dire il vero, se si dovessero dichiarare pubbliche tutte le acque nel senso che sono sottoposte a tutela della pubblica Amministrazione, nulla si potrebbe avere in contrario. Tutte le acque correnti hanno norme di polizia idraulica cui debbono sottostare. Se invece si volesse dire che tutte le acque indistintamente sono pubbliche, nel senso che la disponibilità sia avocata allo Stato, evidentemente l'Ufficio centrale dovrebbe fare le sue riserve in proposito.

Vi sono acque le quali per naturale destinazione loro non possono servire a grandi utilizzazioni, perchè o nascono e si esauriscono nel fondo, o non hanno ancora attitudini ad acquistare la possibilità di una utilizzazione di pubblico interesse. Oggi sono acque private, domani potranno acquistare un'importanza notevole, ed in tal caso saranno iscritte in elenco e diventeranno pubbliche e demaniali; ma oggi io credo che sarebbe grave errore se si turbasse lo stato di fatto.

Questo per quanto riguarda le acque superficiali; per le acque sotterranee diremo fra poco come i pericoli sarebbero anche maggiori. E null'altro aggiungo, perchè su questo punto le dichiarazioni, fatte con molta cortesia ed equanimità da S. E. il Ministro dei lavori pubblici all'Ufficio centrale, sono tali da rassicurare completamente.

Poche parole nei riguardi dei serbatoi e laghi artificiali.

A voi che seguite con tanto amore i progressi dell'economia nazionale, sarebbe inutile ricordare di quale importanza sia per l'incremento agricolo e industriale la costituzione e l'esercizio di tali serbatoi e laghi.

Ed è inutile ricordare la diversa natura di tali opere. Nelle regioni alpine sono modesti gl'invasi e quasi sempre allo scopo di produzione d'energia elettrica.

Nelle regioni appenniniche invece e nelle isole i grandiosi serbatoi costruiti o progettati si propongono quasi sempre finalità promiscue d'irrigazione e produzione di forza motrice, come ad esempio quelli di Val d'Arda, di Val Tidone, di Coghinas, di Tirso, ecc.

E spesso provvedono alla sistemazione di bacini imbriferi ed a regolazione di piene.

Oggi abbiamo laghi artificiali con una capacità totale utile di oltre 800 milioni di metri cubi, dei quali oltre 500 milioni in 21 impianti nell'Appennino e nelle isole.

Può dirsi che in questo campo siasi affermata quasi esclusivamente l'attività privata. Per quanto è a nostra conoscenza, eccettuati gli impianti eseguiti direttamente dalla Amministrazione delle ferrovie di Stato per proprie esigenze e quello di S. Pietro a Muro Lucano, tutti gli altri serbatoi e laghi artificiali sono stati costruiti esclusivamente da private intraprese.

Nè coraggiose iniziative sono mancate anche in Italia meridionale e nelle isole, e tanto più lodevoli quanto più aspre sono state le difficoltà da superare. Basterebbero per tutte quelle relative ai grandiosi impianti dell'Ampollino, dello Scandarello, del lago Matese, di Ponte Fiume, di Belice, del Coghinas, del Tirso.

Voi, onorevoli colleghi, ricordate che anche in questa parte la legislazione venne evolvendosi con disposizioni frammentarie, finchè si giunse al decreto del 12 febbraio 1919 che il Senato volle compreso in quello per le acque. Di qui il testo del decreto-legge 9 ottobre 1919 che consente sovvenzioni sino ad un massimo di annue lire 8,000, elevabili in taluni casi a lire 12,000, per non più di 50 anni e per ogni milione di metri cubi d'acqua invasata, ma non oltre il disavanzo risultante dal piano finanziario.

E questo è il trattamento fatto al serbatoio o lago artificiale in sè e per sè, per le finalità sue proprie.

Non così invece quando altre finalità si agginngano di maggiore interesse pubblico. Se invero si renda inutile in tutto od in parte l'esecuzione d'opere idraulico-forestali, di bonifica, o di qualunque categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato, oppure si giovi l'ir-

rigazione o la creazione d'impianti idro-elettrici per il prosciugamento e la bonificazione agraria di vasti territori, allora lo Stato si preoccupa di far attuare le relative intraprese e di assicurarne la vitalità, elevando il suo concorso sino a coprire l'intero disavanzo del piano finanziario. Ed in casi eccezionali prevede persino la possibilità di costruzione diretta, lasciando ai privati il solo esercizio.

Il sistema d'aiuto finanziario seguito dal decreto del 1919 è stato fatto segno a censure non lievi, sostenendosi da eminenti tecnici e parlamentari che la sovvenzione debba essere commisurata non alla quantità di acqua invasata, ma al costo presunto od effettivo delle opere, e concessa indipendentemente dalle risultanze dal piano finanziario.

Effettivamente non sempre le spese di costruzione sono in rapporto con la capacità d'invaso. Ed avviene che la forma di concorso stabilità dal decreto del 1919 riesca inadatta per i piccoli serbatoi. Ma occorre tenere presente che il solo elemento della spesa non ha mai costituito giustificazione e misura di un concorso dello Stato. Tutta la nostra legislazione sulle opere pubbliche è basata sul concetto di un intervento dello Stato secondo l'utilità generale che a tali opere si connette.

Qui l'utilità generale è considerata in relazione alla capacità dell'invaso, sia per la migliore regolazione delle acque, sia per la maggiore estensione dell'irrigazione, sia per il più esteso, possibile impiego d'energia elettrica. E il decreto ha voluto di proposito favorire essenzialmente la costruzione di grandi serbatoi o laghi, quali si conoscono nell'Italia centrale e nell'Italia meridionale.

Studi di tecnici eminenti ammettono la possibilità di costruire altri 300 serbatoi, oltre quelli in corso di esecuzione, e per una capacità di 10 miliardi di metri cubi, senza tenere conto delle nuove regioni così ricche di acque e della possibilità di fruire dei grandi laghi prealpini.

Senza condividere nè gli entusiasmi di coloro che in tali serbatoi vedono la salvezza idraulica e la fortuna economica dell'Italia, nè il pessimismo di quelli che in essi hanno scarsa fede, dobbiamo riconoscere che non tutti i serbatoi previsti potranno essere costruiti, sia per difficoltà tecniche, sia per ra-

LEGISLATURA XXVII —  $1^{\mathrm{a}}$  SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1927

gioni economiche. Ma anche con tale limitazione, assai grave sarebbe la spesa.

È da augurare che le condizioni finanziarie siano per consentire in seguito provvidenze anche a favore dei piccoli invasi alpini, contribuendo ad uno sviluppo sempre maggiore dell'industria elettrica. Ma nelle attuali condizioni non sembra che si possano richiedere ulteriori sacrifici allo Stato, essendo già assai vasto ed oneroso il problema dei grandi serbatoi appenninici e nelle isole. Questi costituiscono indubbiamente un prevalente interesse generale, in quanto provvedono alla sistemazione di interi bacini imbriferi, sono fattori indispensabili di progressi economici per estese regioni e riescono di notevolissimo vantaggio all'agricoltura e all'istessa industria elettrica.

Pertanto se si crede opportuno di cambiare il metodo di determinazione del concorso governativo riferendosi ad una percentuale del costo, e l'opportunità appare nei riguardi degli invasi per produzione d'energia elettrica, occorre non abbandonare il criterio di favorire i grandi invasamenti. Ed occorre non abbandonarli anche per giusto riguardo verso le provincie meridionali e le isole a cui favore principalmente venne fatta la legge.

Rimane la questione della limitazione del concorso stesso alle risultanze passive del piano finanziario.

Nella nostra legislazione il sistema del piano finanziario è posto a base dell'istituto della concessione per servizi pubblici o per opere a questi connesse.

Sta tuttavia in fatto che per i serbatoi e laghi artificiali la compilazione di un piano finanziario attendibile presenta particolari difficoltà, riuscendo arduo prevedere i rendimenti dipendenti da industrie che spesso nemmeno esistono nelle regioni dove gli impianti vengono eseguiti, o da trasformazioni agricole le quali richiedono tempo e spese non lievi.

Ma d'altra parte occorre evitare che si sussidino opere per loro natura redditizie, quali si sono addimostrati in molti casi i serbatoi e laghi artificiali. Tutte le dighe alpine sono state sin qui costruite senza concorso del pubblico erario. E degli stessi grandi invasamenti dell'Italia centrale e meridionale solo quelli di Val Tidone, Val d'Arda, del Tirso e del Coghinas hanno avuto il concorso dello Stato. Pertanto, se oltre le facilitazioni già accordate all'art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per rendere più agevoli i finanziamenti, si ritiene opportuno prescindere dal limite delle risultanze passive del piano finanziario, si debbono pur sempre adottare temperamenti idonei per contenere gli aiuti dello Stato nei limiti necessari.

Anche relativamente a questi bacini e laghi artificiali si verifica talvolta, che le forze brute disciplinate dal genio umano per essere fattrici di pubblico bene, rompono ogni freno e divengono invece strumento di sventura. E l'Italia è ancora dolorante per l'immane disastro di Gleno che orrori e morti apportò nella indifesa Val di Scalve. Comprendiamo quindi la preoccupazione del Governo e l'intendimento di stabilire disposizioni severe per punire eventuali traviamenti e gli autori di opere eseguite senza l'osservanza delle norme tecniche. Tali norme Ella, onorevole Ministro, ha già imposto secondo i postulati della scienza ed i risultati dell'esperienza: di ciò l'Ufficio centrale le esprime viva sodisfazione. E se Ella vorrà in opportuna sede stabilire punizioni severe, credo che il Senato ben volentieri le darà il suo appoggio.

E sono al secondo punto.

L'ordine del giorno dice: « di accordare ai Consorzi la disponibilità delle acque dei canali di bonifica nei limiti necessari per il conseguimento della bonifica integrale, e considerare in ogni caso l'acqua di irrigazione quale dotazione del fondo irrigato ».

Ripetuti, insistenti voti di Congressi ed Associazioni, recentemente riassunti e fatti propri dalla Federazione nazionale delle bonifiche, chiedono che ai Consorzi di bonifica regolarmente esistenti sieno delegate la gestione e l'utilizzazione dei canali e scoli esistenti entro il perimetro consorziale.

Evidentemente tali voti si riferiscono solo a quei canali di bonifica che, per essere suscettibili di altre utilizzazioni di pubblico generale interesse, sono compresi negli elenchi di acque pubbliche.

E bisogna intendersi. Se la richiesta mirasse a concentrare nei Consorzi tutta l'autorità che lo Stato ha oggi sui canali di bonifica, in modo o da impedire, o da attribuire ai consorzi stessi la facoltà di fare concessioni di ulteriori utiliz-

zazioni di interesse pubblico, l'Ufficio centrale non potrebbe essere assenziente, perchè si sposterebbe il fulcro della legge del 1919 che vuole concentrate nello Stato disponibilità ed autorità sulle acque pubbliche.

Se invece la richiesta è più modesta, nel senso di volere affidate ai Consorzi soltanto le acque occorrenti per le stesse finalità della bonifica, che Stato, Enti e proprietari perseguono con oneri gravosi e mirabile fede, allora noi crediamo che la domanda sia degna di particolare considerazione.

Come è noto, la finalitá della legislazione delle bonifiche ha compiuto in questi ultimi tempi radicale trasformazione, associandosi al concetto del risanamento idraulico quello culturale. Ed è questo uno dei maggiori meriti del Ministro dei lavori pubblici. È evidente quindi che non si mira più soltanto ad assicurare il regolare scolo alle terre, o colmandone le bassure con materie di riporto o con le torbide dei fiumi, o con la apertura di canali, o con l'impianto d'idrovore, ma si vogliono coltivare le terre idraulicamente risanate, traendone i maggiori redditi. Da qui la necessità di disporre di acque non solo per gli usi domestici o per abbeveraggio del bestiame, ma anche per irrigazione dei fondi racchiusi nei comprensori di bonifica e per l'energia necessaria ad azionare le macchine e soddisfare alle svariate esigenze agricole. Questo ormai è lo scopo precipuo della bonifica e condizione essenziale per il vero risanamento igienico: è quindi legittima la preoccupazione d'assicurare tutti i mezzi indispensabili. Ed ecco perchè i Consorzi chiedono di avere la piena facoltà di uso delle acque occorrenti. Ed io credo che si possa accogliere facilmente questa domanda accordando ai Consorzi o la concessione di tali acque, o più semplicemente un riconoscimento per legge di un diritto d'uso dei canali inclusi nei rispettivi comprensori e delle acque relative con le modalità e nei quantitativi richiesti per le finalità della bonifica. Si soddisferebbero così vitali interessi e si solleverebbero gli uffici governativi da minuziose cure e vigili discipline, mentre lo Stato conserverebbe facoltá per eventuali, ulteriori utilizzazioni come per ogni altro corso di acqua sul quale sieno usi privati legittimamente stabiliti.

I Consorzi già mantengono i canali e ri-

partiscono le spese relative: provvederebbero per le utilizzazioni occorrenti, per il riparto delle acque fra i diversi proprietari e per regolare gli usi con una più estesa applicazione dell'art. 123 del decreto del 1919.

E le acque ripartite dovrebbero costituire dotazione dei singoli fondi e seguirne le sorti, in guisa da non poter essere separatamente alienate o distratte se non in determinati casi e con le debite cautele.

Tale principio autorévolmente sostenuto anche nell'altro ramo del Parlamento, e già ammesso dall'art. 6 del Testo Unico 2 ottobre 1922, n. 1747, per le proprietà comprese in Consorzi d'irrigazione e dall'art. 7 del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1157, è invocato ora con viva insistenza dalla Società agraria di Lombardia in un memoriale a noi rimesso.

Osservo infine, per quanto incidentalmente, che si renderebbe così più facile la compilazione del tanto atteso catasto delle utenze, completamento logico degli elenchi di acque pubbliche.

In proposito null'altro credo dover aggiungere.

Edeccocial terzo punto dell'ordine del giorno: « Di disciplinare, in quanto necessario, le grandi utilizzazioni di acque sotterranee suscettibili di uso di generale pubblico interesse, lasciando inalterato lo stato di fatto e di diritto e intensificando gli aiuti per le altre utilizzazioni individuali o consortili, specialmente nei riguardi agricoli ed igienici ».

Non occorre soffermarsi a dimostrare la necessità che si ha dovunque di possedere acque abbondanti. E si comprende quali vantaggi potrebbe arrecare l'immensa ricchezza idrica racchiusa nelle regioni sotterranee, ma queste sono ancora in massima parte inesplorate.

Iniziative private hanno tentato e tentano con assidue cure d'infrangere le oscure barriere.

Tali iniziative, che il Governo favorisce ed incoraggia con premi e speciali facilitazioni, si sono svolte e si svolgono quasi esclusivamente nei riguardi dell'alimentazione idrica e della irrigazione. Intere città e numerosi abitati rurali già s'avvalgono delle acque del sottosuolo per l'esigenze tutte di vita civile, ed estesissime zone agricole sono da tali acque

rese più fertili con innegabile vantaggio della economia nazionale.

Quasi nulle invece sono le iniziative per le utilizzazioni industriali. E spesso se ne da colpa alla legislazione, perchè essa non ne attribuisce ancora la disponibilità allo Stato. Ma non si pensa che l'industria preferisce sfruttamenti d'acqua superficiali più facili e sicuri, mentre gli ostacoli opposti da natura, e dinanzi ai quali spesso la scienza s'arresta muta, dissuadono da imprese ardue, costose ed incerte. Nè si pensa che negli stessi casi nei quali il Governo, nonostante il silenzio di legge, ha creduto di poter intervenire con autorizzazioni e concessioni in nome del pubblico interesse, i tentativi non sono giunti a proficuo risultato.

Si dice: dichiarate demaniali tutte le acque del sottosuolo, ed estendete ad esse senza altro in tutte le loro conseguenze le disposizioni del decreto del 1919. È facile dire, ma quale effetto potrebbe avere una simile dichiarazione?

Le acque sotterranee hanno in atto una duplice, prevalente destinazione consacrata dal tempo e da finalità economiche: rifornimenti idrici per i bisogni delle popolazioni ed irrigazione.

Nei riguardi dei primi è giusto spingere ed aiutare le ricerche anche a rilevanti profondità per evitare la costruzione di costosi e difficili acquedotti, mentre è doveroso sopperire ai bisogni di regioni sitibonde o scarsamente dotate di acque superficiali.

E nei riguardi dell'irrigazione un fervore di vita spinge i coltivatori a continue ricerche, che leggi provvide vogliono ed efficacemente incoraggiano. Le acque edotte e liberamente usate divengono determinanti di date culture e costituiscono dotazione essenziale delle terre cui inservono, aumentandone la fertilità e il valore. Non occorre soffermarsi a dimostrare che quanto più si favoriscono le utilizzazioni agricole, individuali e consortili, tanto più s'avvantaggia l'economia nazionale.

Quante remore e quali impedimenti non deriverebbero a tali utilizzazioni da un mutamento così profondo di regime? D'altra parte negli stessi rlguardi industriali può dirsi che vi sia proprio necessità di dichiarare demaniali tutte le acque sotterranee?

Il vostro Ufficio ricorda ancora l'interessante

discorso pronunciato dal Ministro dell'economia nazionale in seduta 20 maggio u. s. E ricorda le preoccupazioni manifestate per l'eccesso di produzione di energia elettrica, dovendosi provvedere all'impiego dei 3 miliardi e mezzo di chilovattore dipendenti dai lavori in corso e che si aggiungono ai 7 miliardi già prodotti. È le nostre risorse idrauliche esistenti in superficie hanno ancora disponibilità rilevanti.

Se è vero che nelle regioni settentrionali sono pochi i corsi d'acqua di cui non sia stata già proposta l'utilizzazione e sono poche le località adatte all'impianto di serbatoi, sta in fatto che possono essere sfruttati i grandi laghi prealpini quando ne sia effettuata la regolazione, e vi sono le ampie riserve delle nuove provincie.

Vero è pure che l'Appennino settentrionale, pur disponendo già di diverse centrali idroelettriche, ha limitate ulteriori possibilità idrauliche, ma è ricco di combustibili fossili che
hanno già consentito, e potranno consentire
più estesamente, impianti di centrali termiche.
Invece l'Appennino centrale, l'Appennino meridionale e le isole presentano possibilità di
costituzione di grandi serbatoi per circa 10
milioni di metri cubi ed una produzione di
4 miliardi di chilovattore.

Anche facendo prudenti riduzioni, rimane pur sempre una ricchezza di forze idrauliche sufficienti sia per le esigenze attuali, sia per quelle di ulteriori sviluppi.

Comprendiamo che possa tuttavia esservi qualche caso in cui l'utilizzazione industriale di talune acque sotterranee appaia vantaggiosa, e non convenga precludere possibilità anche lontane. Il problema è tecnico ed economico più che giuridico, poichè già i vigenti principî di legge consentono al Governo d'intervenire, come di recente è intervenuto. Tuttavia, se vuolsi togliere ogni dubbiezza al riguardo, si stabilisca pure e si disciplini esplicitamente tale facoltà, ma limitatamente alle sole acque sotterranee suscettibili di grandi utilizzazioni di pubblico interesse generale.

Ed allora domando: vale proprio la pena di sconvolgere usi e consuetudini secolari, mettere a soqquadro tutto l'ordinamento vigente irriguo, ed allarmare un immenso numero di proprietari e di coltivatori, con queste dichiarazioni di demànialità, fatte più per uno spirito

di euritmia giuridica che per un utile immediato? Ed allora non è meglio dire: concentriamo tutti gli sforzi per utilizzare queste acque a scopo potabile, concentriamo i maggiori aiuti per estendere ancora l'irrigazione. Se qualche grande utilizzazione apparirà possibile, sarà essa la benvenuta, ma per tutto il resto conserviamo intanto lo stato di fatto e non turbiamo l'andamento dell'agricoltura in tanta parte della nostra Italia.

E sono al quarto punto: «disciplinare il proprio intervento nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nei casi e limiti indispensabili per la tutela del pubblico interesse, evitando turbative all'esercizio ed allo sviluppo dell'industria elettrica».

E qui dirò subito che si tratta della parte più dibattuta, anche per recentissime polemiche di giornali e riviste tecniche.

Non occorre, è vero, che nemmeno qui io dimostri l'importanza della produzione e distribuzione dell'energia elettrica in tutta Italia. Nè occorre ricordare che i rapporti per l'utilizzazione e distribuzione dell'energia elettrica si possono riferire o allo Stato per quanto concerne la concessione delle acque, od ai proprietari per quanto concerne la servitù dell'elettrodotto, o infine ai consumatori per quanto riguarda le condizioni ed il prezzo di consumo.

I rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge del 1919 e naturalmente il Governo ha non solo il diritto, ma anche il dovere di vigilare che tutti i patti di concessione siano osservati.

Per quanto concerne l'esercizio, sono più limitate le facoltà dello Stato. Nondimeno lo Stato può determinare, a mezzo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme per il collegamento con gli impianti esistenti e gli accordi tra i diversi concessionari; può intervenire nei casi di interruzione o sospensione dei servizi pubblici, e può consentire o negare l'importazione o l'esportazione di energia elettrica.

Nei riguardi poi dei proprietari, per l'impianto delle condotture elettriche occorrenti alla trasmissione dell'energia, vige tuttora la legge del 1894, conosciuta con un nome a noi caro, quello del vegliardo che onora l'Italia: Paolo Boselli. Questa legge parte ancora da un concetto privatistico, obbligando i pro-

prietari a permettere i passaggi delle condotture con le norme stabilite per gli acquedotti forzosi. Però le esigenze di guerra e del dopo guerra hanno fatto sì che a questo concetto privatistico si sia aggiunto quello della pubblica utilità, pervenendosi grado a grado sino alla facoltà del ministro di dichiarare di pubblica utilità tutte le condutture indistintamente.

Per quanto infine concerne i consumi, dobbiamo ricordare che i comuni molte volté si sono assunti il diritto di stabilire norme, condizioni e prezzi o nel concedere l'autorizzazione per attraversamenti ed occupazioni di strade e terreni di loro spettanza, o prendendo occasione dai contratti di illuminazione pubblica.

Lo Stato è intervenuto anche qui con decreti del 1919 e degli anni successivi per costringere i comuni ad accettare i necessari aumenti di tariffe e per togliere tutti i monopoli che erano stati stabiliti a profitto di determinate forme di illuminazione o di produzione di energia. Quindi non si può dire in realtà che oggi lo Stato sia privo di facoltà di fronte alla industria elettrica: solamente i suoi poteri non sono organici, ma sono venuti esplicandosi con disposizioni saltuarie: di qui richieste di coordinamento ed organica disciplina.

La configurazione stessa dell'Italia ha dato all'industria elettrica un carattere suo proprio.

Da noi il consumo non è nei centri stessi di produzione od in centri vicini, come in quasi tutti gli altri Stati. Da noi la distribuzione avviene lontana dai centri di produzione, e la corrente attraversa intiere regioni, tendendosi sempre più ad un sistema idroelettrico di carattere generale. Evidentemente basta dire questo per comprendere che non è possibile permettere l'ingerenza tecnica dei comuni. Se ingerenza vi deve essere, questa può essere esercitata soltanto dallo Stato, supremo regolatore di tutti i pubblici interessi: ma in quali limiti e in quale misura?

Evidentemente qui io non voglio parlare delle tendenze estreme, che si concretano o nella statizzazione della generazione e distribuzione dell'energia elettrica, o nell'elettrodotto di Stato che ha fautori autorevoli. Ma è lontano ancora il tempo in cui lo Stato avrà la

disponibilità degl'impianti e delle linee per scadenza di concessioni: occorrerebbe quindi procedere a riscatti ed a costruzioni dirette: di qui una serie di difficoltà giuridiche, tecniche ed economiche e la necessità d'ingenti capitali. Possono pertanto essere prese in esame solo le soluzioni intermedie. E sono due che vengono rappresentate con gli istituti dell'autorizzazione e della concessione.

Veramente io non saprei troppo condividere questa concezione. Vero è che autorizzazione e concessione sono due istituti diversi giuridicamente, ma negli effetti le differenze si attenuano. Con l'autorizzazione, per esempio, sarebbe possibile consentire l'esecuzione di un progetto che aumentasse difficoltà tecniche esistenti, o che fosse evidentemente antieconomico? E viceversa con la concessione sarebbe mai possibile entrare nei particolari, e disciplinare con norme minuziose tutto l'andamento della industria?

E con l'uno e l'altro sistema si potrebbe giungere a far costruire linee reclamate da esigenze sociali e politiche, e per loro stesse non redditizie, quando l'industria non voiesse assumerle? Evidentemente no. Ed allora non basta dire: vogliamo l'autorizzazione, o vogliamo la concessione; ma occorre scendere alla determinazione del contenuto in relazione alle finalità volute: qui abbiamo difficoltà che derivano dalla stessa natura delle cose.

Per il modo stesso onde i vari impianti sorsero, e per i diversi criteri seguiti dalle diverse Società occorrono ulteriori perfezionamenti.

Periodicità diverse, voltaggi diversi, duplicazioni o insufficienza di linee, parellelismi e attraversamenti, continuo aumento di linee telegrafiche, telefoniche, e ferroviarie elettrificate che non debbono essere disturbate. necessità di collegamenti, di impianti ulteriori e di ulteriori sviluppi specie nei riguardi del mezzogiorno e delle isole, possono imporre in avvenire un maggiore coordinamento, tenendo conto dello stato di fatto e delle difficoltà esistenti. Di fronte a problemi così delicati e così vari quale potrà essere la via da seguire? Secondo noi potrà essere soltanto quella di una più intima intesa fra Stato ed industria. Naturalmente lo Stato deve riservarsi la facoltà d'intervenire, come

del resto già interviene, quando sia richiesto da gravi ragioni d'interesse pubblico.

Speciale aspetto assume la questione delle tariffe, trovandosi qui in contrasto le aspirazioni degli utenti con le esigenze dell'industria di provvedere alle spese d'esercizio ed alla remunerazione del capitale immobilizzato negli impianti. Giova qui ricordare come l'industria elettrica sia essenzialmente a base finanziaria: pertanto è maggiore la necessità di non ingenerare nei capitali che in essa s'investono quel senso d'incertezza e di alea che potrebbero distoglierli dal fecondare una fonte di produzione il cui sviluppo è indispensabile per il nostro paese. E giova ricordare pure che il prezzo dell'energia elettrica trova già un limite nei prezzi dei combustibili specialmente liquidi.

Sta in fatto che gli impianti eseguiti in questi ultimi anni e quelli in corso di costruzione hanno richiesto e richiedono gravi spese. Sta in fatto che le tariffe elettriche non sono aumentate nelle stesse proporzioni degli altri costi. Sta in fatto pure che nuovi e poderosi impianti entreranno in breve in esercizio, e quindi la produzione di energia sarà ben presto superiore al consumo.

Tali considerazioni possono avere il loro peso anche nella risoluzione della questione di principio, se o meno o in quali limiti lo Stato si debba riservare il diritto d'intervento nella determinazione delle tariffe. D'altra parte queste sono tante e così svariate, da riuscire in pratica arduo stabilire massimi e minimi attendibili. E se si volessero sottoporre a preventiva approvazione tutte le tariffe, si creerebbe un lavoro enorme ed ingombrante per l'Amministrazione, e si finirebbe col paralizzare la vita stessa dell'industria.

Pertanto a noi sembra che anche in tale argomento si debba seguire una via intermédia, conservando alle società esercenti libertà di determinazione delle tariffe e riservandosi lo Stato d'intervenire in casi eccezionali nei quali sieno in giuoco vitali interessi dell'economia nazionale.

Chiuderò questa parte del mio discorso ricordando come l'industria elettrica si sia resa benemerita. Quando si pensi che esistono in Italia 710 centrali idroelettriche con una potenza installàta di 2,116,932 Kw. e sono in

corso impianti per oltre un milione di HP concessi, che sono in esercizio bacini con una capacità di accumulazione di oltre 800 milioni di metri cubi ed altri ne sono in costruzione per rilevantissimi invasi, che le linee di trasporto ad alta ed altissima tensione raggiungono una lunghezza complessiva di 45,000 chilometri, che la produzione attuale di energia è di 7 miliardi e 660 milioni di chilovattore, di cui soltanto 300 milioni sono prodotti dalle centrali termiche, ch'essa aumenterà in breve di altri 3 miliardi di Kwh. come ho detto poco anzi, che il capitale investito raggiunge i 6 miliardi e mezzo, oltre l'accensione di debiti per circa 2 miliardi all'estero, e per cifra imprecisata all'interno, dobbiamo trarne argomento d'onore per i nostri ingegneri e per i nostri industriali, che tanto hanno saputo concepire ed attuare..

E sono all'ultima parte dell'ordine del giorno: « evitare nelle concessioni di acque pubbliche gli abusi e gli effetti dannosi di eventuali monopoli ».

Vorrei fare una piccola rettifica: alle parole « eventuali monopoli » sostituirei « eventuali accaparramenti » e ne dirò le ragioni.

Come sapete, anteriormente al 1919 costituiva titolo di preferenza la priorità della domanda e, soltanto in via eccezionale, si ammetteva che si potesse tener conto del maggiore o minor grado di utilità.

Gli orientamenti nuovi dei decreti del 1916 e del 1919 imponevano l'adozione di criteri conformi alle finalità da raggiungere. La posizione quindi è stata rovesciata, dandosi preferenza alla domanda che presenti la imgliore utilizzazione idraulica o soddisfi altri prevalenti interessi pubblici, o che a parità di condizioni offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie e industriali ed immediata esecuzione. Solo in mancanza di condizioni di preferenza può valere il criterio delle priorità. Ed è ammessa la conciliazione di domande concorrenti.

Si è ottenuta così una più razionale e rapida attuazione della legge, ma non si può dire che anche con questo sistema inconvenienti non si sieno verificati. Anche qui abbiamo avuto accaparratori e speculatori, i quali hanno cercato soltanto il loro lucro, costringendo l'Amministrazione ad improficuo lavoro, e ri-

tardando o rendendo più onerose le utilizzazioni richieste da concorrenti seri e volenterosi. Ad onor del vero bisogna dire che l'Amministrazione ha cercato di ovviare, usando la maggiore severità. Qualche speculatore è stato anche messo bellamente alla porta, e si è fatto benissimo. Ma credo che inconvenienti si verificheranno in qualunque modo e con qualunque sistema.

Un rimedio potrebbe esservi, ma forse peggiore del danno, e sarebbe quello di ammettere solo le domande finanziate. L'applicazione rigorosa di questo criterio finirebbe col rendere impossibili le utilizzazioni stesse le quali in genere trovano finanziamento solo quando la facoltà di disposizione entra con la concessione nel patrimonio del richiedente. Quindi non saprei consigliare un simile provvedimento. Ed allora quale altro potrebbe essere il rimedio? Un'attenuazione degli inconvenienti sarebbe conseguibile, preordinando le concessioni ad un piano di sfruttamento dell'intero bacino idrografico. Ma non si dovrebbe ammettere questa possibilità unicamente dal lato idraulico: si dovrebbe anche ammetterla dal lato agricolo, industriale e finanziario. In tal guisa si darebbe agio alle grandi imprese di sviluppare un piano regolatore di lavori, senza essere ossessionate dal timore che sieno da altri sottratte disponibilità di acque le quali nei riguardi idraulici, agricoli e industriali potrebbero costituire integrazione di loro attività.

Naturalmente anche per tale principio occorrono doverose riserve. Se invero l'utilizzazione può farsi subito o in un termine congruo, niente di male: anzi in questo caso dobbiamo essere lieti che l'utilizzazione avvenga nell'interesse del Paese. Ma se si trattasse soltanto di accaparrare una utilizzazione, di mettersi in mano la concessione di un intero bacino idrografico per poterlo sfruttare se e quando conviene, allora io credo che si avrebbe un grave danno invece di un vantaggio. Ecco perchè mi sono permesso di proporre la lieve modifica all'ordine del giorno, per mettere meglio in luce il concetto d'evitare accaparramenti dannosi all'industria e all'agricoltura.

Giunto ormai alla fine non aggiungerò altro, onorevoli Colleghi; io vi prego soltanto a nome dell'Ufficio centrale di voler accordare,

con piena fiducia il vostro voto al disegno di legge. E voi potete accordare il voto con piena fiducia, perchè noi tutti conosciamo l'uomo preposto all'Amministrazione dei lavori pubblici da cui tali servizi dipendono, conosciamo l'onorevole ministro Giuriati che, pensoso soltanto del pubblico bene, in tutte le occasioni ha dimostrato di saper procedere con equanimità, con coscienza, col pieno rispetto dei diritti di tutti. Ed abbiamo fede piena e illimitata nelle direttive del Governo che tende a portare sempre più in alto la ricchezza e la dignità del Paese. (Applausi, congratulazioni).

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Onorevoli senatori, la dotta, precisa e completa relazione che vi è stata presentata a nome dell'Ufficio centrale, il commento che ne ha fatto colla sua grande competenza il senatore De Vito, la coscienza e l'attenzione dedicata dall'Ufficio centrale all'esame di questa legge dispensano il ministro dal trattarne lungamente. Come vi è stato dichiarato dallo stesso senatore De Vito, accetto ciascuno dei cinque punti dell'ordine del giorno.

Devo soltanto ringraziare il senatore De Vito per la collaborazione data a me nella preparazione di questo progetto e per la cortesia e per la bontà con cui ha voluto in quest'Aula parlare della mia modesta persona.

I decreti che sono proposti alla vostra approvazione hanno avuto una ormai lunga sperimentazione: essi non sempre sono consoni l'uno all'altro, anzi in taluni punti sono contradittori ed hanno dato modo al Governo di applicare i vari metodi e di vederne praticamente i risultati, per modo che oggi l'approvazione vostra non è soltanto approvazione di principî astratti ma di risultati raggiunti attraverso un'attenta e cosciente applicazione della legge. Poichè noi abbiamo fatto questa esperienza e poichè questa esperienza ha dato fino ad ora - bisogna convenirne - ottimi risultati, non vi sarebbe alcuna ragione per immutare profondamente lo stato di diritto. Ond'è che la delega, che il Governo chiede al Parlamento è illustrata nelle sue finalità e nei suoi futuri metodi dalla esperienza fatta e dai risultati raggiúnti. Qualche ritocco na-

turalmente sarà necessario, perchè non si coordina una massa di decreti come quella che è presentata alle deliberazioni della vostra saggezza, senza dover modificare qualche clausola o qualche articolo. Ma lo spirito informatore dei decreti rimarrà, come rimarranno fermi i maggiori e sani principî che i decreti stessi hanno informato. Una sola mutazione importante sarà fatta, e ve l'ha già annunziata l'onorevole relatore. Riguarderà la repressione dei reati in materia di costruzione di dighe. Ed io sono certo che avrò il consenso del Senato dichiarando che il Governo intende impedire con la massima severità ogni esorbitanza della speculazione privata in questo argomento. Non ho bisogno di ricordare al Senato quali disastri in Italia e fuori d'Italia siano stati provocati dalla rottura di dighe artificiali, ma non tacerò al Senato che non ostante questa dura esperienza, anche in questi giorni si è dato il caso di una diga iniziata in una forma ormai vietata, ed iniziata in contravvenzione agli ordini del Governo. Questa materia domanderà dunque l'applicazione di sanzioni molto più gravi di quelle che fino adesso sono state nella legge: evidentemente le sanzioni a base di qualche migliaio di lire di multa, non bastano là dove l'ingordigia dello speculatore può credere di ricavare da un'opera moltissimi milioni di profitto.

Onorevoli senatori, avendo dichiarato che io accetto in pieno l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, credo di potermi astenere da ogni ulteriore commento.

Il Governo fascista ha dato sempre e dà quotidianamente la prova dei suoi intendimenti e dei suoi metodi in questa materia. Pronto a stroncare ogni velleità di troppo esoso interesse privato, strenuo difensore sempre del pubblico interesse, esso non mancherà anche in avvenire di lasciare libero sfogo alle sane iniziative del paese. Il paese lavora, lavora con rara intraprendenza, non c'è che da regolare questo lavoro senza intervenire esageratamente, senza provvedimenti che possano comunque limitare il successo delle grandi opere. Grandi opere, le quali, onorevoli senatori, hanno posto l'Italia alla testa del mondo, perchè se noi non abbiamo le enormi masse di acqua per cui altri possono superarci in quantità di energia prodotta, con la quantità

di acqua di cui dispone il nostro paese ci siamo assicurati una quantità enorme di energia e ci prepariamo altra ancora ad acquistarne alle future produzioni della Patria.

È evidente che queste intenzioni del Governo dovevano essere manifestate a commento della delega di poteri che il Governo richiede. Sono pertanto grato alla vostra Commissione di avermi dato modo, con chiare domande, di porgere chiare risposte al Senato, per modo che il disegno di legge non lasci nelle vostre alte coscienze più alcun dubbio e possa ottenere la vostra approvazione. (Applausi e congratulazioni).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, del quale è stata data lettura, e che è accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

# Art. 1.

Sono convertiti in legge:

- a) il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
- b) il decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è stato prorogato al 1º febbraio 1917 il termine per l'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;
- c) i decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806, 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;
- d) il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2065, modificativo dei termini indicati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664 e dei successivi decreti di proroga;
- e) il decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, nonche di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche;
- 'f) il Regio decreto 8 giugno 1920, n. 1007, contenente disposizioni per il funzionamento

del Consiglio superiore delle acque, in unione ad altri Consessi.

- g) il Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1286, concernente il « Servizio idrografico » istituito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici;
- h) i Regi decreti 26 dicembre 1920, numero 1818, 24 novembre 1921, n. 1736, e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;
- i) il Regio decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito, per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 14 ago sto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utiliz zazioni di acque pubbliche;
- l) il Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utlizzazioni di acque pubbliche, sui serbatoi e laghi artificiali, e contiene altresì norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche, nonchè la soppressione delle disposizioni di cui alle suindicate lettere a) b) c) d) e).
- m) il Regio decreto 27 novembre 1919 n. 2235, concernente la procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche;
- n) il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2387, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nella parte relativa ai tribunali delle acque pubbliche e al tribunale superiore.

(Approvato).

#### Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni relativamente alla derivazione ed utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, alla costruzione ed esercizio di serbatoi e laghi artificiali e di altre opere regolatrici dei deflussi d'acqua, alle irrigazioni, alla trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica comunque prodotta, ai sussidi, alle sovvenzioni ed altre agevolazioni di carattere finanziario e fiscale a favore delle su indicate opere ed impianti, alle tariffe dei consumi, nonchè per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso.

La delega come sopra conferita dovrà es-

sere dal Governo del Re esplicata con la formazione di un unico testo, nel quale sia tenuto conto delle norme legislative già emanate nonchè delle modifiche ed integrazioni occorrenti per il coordinato ed organico disciplinamento dell'intera materia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, numero 456, avente per oggetto "Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale,, » (N. 1204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto "Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale,, ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha proposto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto che il Governo:

- a) non si avvarrà della facoltà di cui agli articoli 6 e 7 del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, per quanto concerne le antiche utenze perpetue gratuite fino a quando non avrà provveduto al coordinamento delle disposizioni del decreto stesso e quello del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e successivo;
- b) terrà conto in tale coordinamento delle modificazioni alle utenze in favore di opere pie ed alle antiche utenze gratuite quando la gratuità dell'uso dipenda da transazioni o da

altri contratti a titolo oneroso, avendo equo riguardo anche agli impegni assunti dai cessati Stati;

« approva i concetti informativi del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456 ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per riferire su questo disegno di legge, e dar ragione dell'ordine del giorno presentato.

DE VITO, relatore. Ringrazio anzitutto per le cortesi accoglienze alla modesta esposizione da me fatta, in nome dell'Ufficio centrale, relativamente al disegno di legge sulle acque. Ad esso si collega il disegno di legge sui canoni, ora in esame. Ed a me duole di dovere infliggere al Senato la lettura della relazione da me predisposta, per onorifico incarico del medesimo Ufficio, ma non potuta stampare, nè distribuire perchè, come è a vostra conoscenza, soltanto ieri il disegno di legge è pervenuto e ne urge la discussione per evitare imminente decadenza.

E comincio la lettura, fidando nell'indulgenza vostra.

Onorevoli Colleghi. Il Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, si propone il rafforzamento delle entrate demaniali, ispirandosi al concetto, in sè giusto, che utilità economiche concesse dallo Stato al privato cittadino per mezzo di beni comuni, non debbano risolversi in liberalità ingiustificate.

Di qui due ordini di disposizioni.

Il primo concerne la revisione di tutti i canoni d'affitto e concessione precaria o perpetua, ed in genere di ogni provento che lo Stato ritrae a qualsiasi titolo da beni e diritti immobiliari di demani pubblici e patrimoniali determinati all'art. 1°, per tenere conto della svalutazione della moneta.

Non si tratta di principio nuovo, poichè esso già trova applicazione per altri istituti. Nè si può avere fondato timore di effettivi turbamenti nelle esistenti intraprese agricole e industriali, non costituendo gli aumenti proposti aggravi eccessivi ed avvenendo nella maggior parte dei casi rivalsa di fatto o di diritto nei rapporti coi terzi.

Possono tuttavia esservi casi speciali nei quali un aumento anche limitato può turbare

il piano finanziario posto a base di un'intrapresa o di una situazione economica faticosamente creata ed in condizioni non floride, ma per questi casi il Governo con saggia accortezza si riserva la facoltà di adottare opportuni provvedimenti.

Il secondo ordine di disposizioni concerne essenzialmente le acque:

- a) convertendo in temporanei gli antichi usi perpetui stabiliti sui canali Cavour, sui canali dell'antico demanio, compresi quelli di provenienza dell'asse ecclesiastico, sui canali navigabili;
- b) assoggettando a canone tutte le antiche utenze gratuite sia su tali canali, sia sui corsi d'acqua pubblici iscritti negli elenchi.

Pertanto questo decreto che si presenta come d'indole finanziaria, compie una notevole riforma.

Come è noto, il decreto del 1916 dichiarava inapplicabili per le acque derivate dai canali artificiali d'irrigazione i canoni stabiliti: sorgeva quindi dubbio che, salvo tale eccezione, dovesse aversi comunanza di regime giuridico ed economico. Nella discussione il Senato volle ed il Governo consenti, che ogni dubbiezza fosse tolta, e con l'art. 29 del decreto del 1919 fu stabilito il riconoscimento esplicito dell'applicazione delle relative norme speciali.

Ma se nulla fu mutato nelle disposizioni di legge, un mutamento sostanziale si è tuttavia delineato e sempre più si accentua nella dottrina e nella giurisprudenza.

Nel periodo anteriore poteva dirsi quasi pacifico che anche le acque di tali canali costituissero parte dei beni patrimoniali e fossero così gestite, pur restando soggette alle norme di polizia idraulica. Di qui differenze essenziali.

Per le derivazioni di acque pubbliche occorre sempre od è presupposto un atto di concessione, limitato nel tempo e passibile di revoca e decadenza. E per il riconoscimento del diritto di sovranità dello Stato sulle acque concesse è di regola corrisposto un canone, tanto minore quanto maggiore è l'utilità generale conseguibile.

Per le dispense invece dai ricordati canali occorre sempre od è presupposto un rapporto di diritto privato, e normalmente di dareavere, contrapponendosi al quantitativo di acqua ceduto un corrispettivo tanto maggiore

quanto maggiore è l'utilità privata per l'utente, o quanto sono maggiori le spese d'impianto e di gestione.

Ma oggi è opinione prevalente che anche le acque di tali canali siano pubbliche ai sensi del decreto del 1919 e debbano così essere considerate.

Resta però la difficoltà di conciliazione con le differenze di trattamento che tuttora permangono in pratica per l'applicazione delle norme specifiche restate sin qui immutate.

E conciliazione si tenta in due modi.

Ora invero, partendo dal concetto che l'acqua pubblica immessa in canali di derivazione conserva la caratteristica sua, si ricorre alla configurazione, inaccettabile o per lo meno assai discutibile, dello Stato concessionario di se stesso.

Ed ora si afferma che il diritto di sovranità dello Stato si svolge nei riguardi di tali canali con un particolare regime economico-amministrativo occorrente per provvèdere coi proventi al pagamento delle spese di gestione ed alla remunerazione del capitale impiegato.

Il decreto-legge 20 febbraio 1924, n. 456, si riferisce a questa seconda concezione, e giustifica le sue disposizioni con la necessità di eliminare il contrasto fra perpetuità di usi e imprescrittibilità di beni di pubblico demanio.

Nella relazione invero che accompagna tale decreto di legge:

« Anche per le acque dei canali demaniali, le quali sono ormai ritenute dalla quasi pacifica dottrina e giurisprudenza come acque pubbliche soggette ad un particolare regime... bisogna decidersi ad estendere la stessa sistemazione giuridica delle utenze perpetue...

«Saranno dunque convertiti in diritti precari tutti i diritti perpetui costituiti sulle acque dei canali demaniali anteriormente al trentennio, negli stessi modi (salvo le necessarie variazioni di forma e competenza) stabiliti per le acque pubbliche dagli articoli 2 e 12 e dalle altre relative disposizioni del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

« Ma è pure giusto e morale se non perfettamente giuridicó (e per questo si provvede a modificare il diritto) che l'Amministrazione imponga il canone anche sulle utenze che si esercitano gratuitamente per qualunque ragione ». LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> sessione 1924-27 — discussioni — tornata del 16 dicembre 1927

Si vuole così conseguire uniformità di trattamento, pure con eccezioni e temperamenti dovuti ad esigenze di situazioni legittimamente create ed alla diuturna applicazione di principî essenzialmente diversi.

Sta in fatto che il decreto del 1919 si è preoccupato della parte pratica del problema, ed ha colto un elemento esteriore di indubbio accertamento per caratterizzare le acque pubbliche da comprendere negli elenchi.

Negli odierni rapporti di vita civile ciò che vale non è l'acqua in sè, ma l'utilizzazione sua e quanto più o meno questa è estesa, tanto più o meno esteso è l'interesse che ad essa si connette.

Per attuare l'utilizzazione nel modo più conforme all'interesse generale, occorre che lo Stato abbia la disponibilità delle acque.

E questa disponibilità lo Stato ha indubbiamente anche nei riguardi di tali canali.

Ma se la finalità è identica, varia tuttavia la forma, poichè le opere di derivazione sono qui già eseguite ed ai privati si concede l'acqua suscettiva d'uso immediato.

Di fronte ai privati lo Stato si trova in condizioni di fatto analoghe a quelle di chi, disponendo d'una grande raccolta di acqua, la distribuisca a terzi verso pagamento di corrispettivo. Diciamo condizioni analoghe e non identiche poichè, come avviene in tutti gli esercizi statali a tipo industriale, lo Stato per sua natura rifugge dalla speculazione, e nel determinare i corrispettivi tiene conto dei riflessi che possono avere sulla industria e sull'agricoltura. Ma tale limitazione nulla toglie o aggiunge alla natura dell'atto col quale cede un quantitativo d'acqua riscuotendone il prezzo, e talvolta anche rinunciandovi o riducendolo. Ma i prezzi riscossi debbono assicurare un provento tale da coprire le spese di gestione e dare un interesse al capitale rappresentato dai canali che mantiene per assicurare il regolare deflusso agli utenti.

Il privato che esercita l'industria di erogare a terzi l'acqua derivata, deve necessariamente procedere ad accordi contrattuali i quali sono per loro stessi validi nell'ambito delle facoltà accordate con l'atto di concessione. Concessione e contratti sono quindi coesistenti, nè la costituzione di rapporti patrimoniali singoli

contrasta con il concetto della pubblicità delle acque. Parimenti non è incompatibile con tale concetto la coesistenza di uno speciale regime economico nei riguardi dei canali gestiti dallo Stato per diritto proprio, ma risponde a necessità, essendo i rapporti di gestione diversi da quelli di concessione. Ed accenniamo appena che tale necessità si presenta già relativamente all'esercizio d'ufficio nei casi d'inadempienza, e si presenterà in avvenire con larghezza maggiore anche nei riguardi delle vigenti concessioni se, non venendo queste rinnovate alla scadenza o non riaccordate a terzi, dovrà lo Stato provvedere alla continuazione delle utilizzazioni con la diretta gestione del demanio idraulico posto in essere.

Data la coesistenza di uno speciale regime economico, nulla vieta, che questo cerchi di attenersi, per quanto possibile, alle disposizioni del decreto del 1919.

Il decreto in esame, partendo dal concetto, che noi pure ammettiamo, della pubblicità delle acque di tali canali, addiviene nei riguardi degli usi privati perpetui a conseguenze identiche a quelle stabilite dal decreto del 1919, riconoscendoli soltanto come temporanei e per la durata massima consentita delle varie forme di utilizzazione. Per tali usi, e per gli altri sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi, nega la gratuità.

Qui diciamo subito che la stridenza maggiore è nei riguardi agricoli ai quali quasi esclusivamente si riferiscono le antiche utenze. Nè può negarsi che la conversione dei diritti d'uso da perpetui in temporanei ha influenza notevole sul valore dei fondi ai quali l'acqua di fatto inserve. A tale proposito è opportuno ricordare che il vostro Ufficio centrale, nella relazione sul disegno di legge n. 729, ha già raccomandato l'accoglimento dei voti ripetutamente manifestati da sódalizi agricoli e consorzi per togliere la distinzione fra grandi e piccole derivazioni a scopo irriguo. La raccomandazione ripete anche più insistentemente in questa sede, perchè la soppressione della distinzione toglierebbe in gran parte l'asprezza dei provvedimenti proposti. La convérsione invero di un uso permanente in altro temporaneo, ma per una lunga durata che potesse giungere sino a 70 anni avrebbe scarsa influenza sul valore del fondo nelle negoziazioni

del momento, nè certo preoccuperebbe l'attuale possessore.

Noi ci auguriamo che tale voto venga accolto dal Governo, mentre in ogni caso siamo persuasi che occorra tener conto di quelle situazioni di fatto, già rilevate anche dall'altro ramo del Parlamento, formatesi attraverso i secoli specialmente nelle zone irrigue e che rappresentano notevoli interessi degni di considerazione.

Non occorre invero dimenticare che le antiche utenze perpetue gratuite furono spesso il risultato di transazioni, di permute, di rinunce a diritti precedentemente riconosciuti, o di acquisti a titoli onerosi. Non è possibile porre d'un tratto nel nulla o cambiare sostanzialmente tali rapporti, legittimamente costituiti e legittimamente esercitati, in base ai quali è regolata la condizione agricola di numerose proprietà ed anche di estese regioni.

Così pure il decreto in esame, mentre riconosce e rispetta per determinati effetti i diritti costituiti dallo Stato italiano, nega ogni efficacia a diritti analoghi aventi origine da atti di antichi Stati.

Un tale principio, espresso in termini tanto assoluti e decisi, rende perplesso il vostro Ufficio, sia perchè si tratta di diritti spesso già ammessi e riconosciuti dalle stesse nostre legislazioni, sia perchè in zone ricche ed ubertose l'uso delle acque, che tale ricchezza e fertilità donano alle terre, si collega ad atti di antichi governi. Naturalmente non tutti questi atti appaiono meritevoli di riconoscimento, potendo anche contrastare ai principi fondamentali vigenti nei nostri ordinamenti, ma l'Ufficio ritiene doveroso segnalare l'opportunità che non tutti questi impegni si pongano collettivamente nel nulla, e s'abbia anche ad essi riguardo nei limiti del possibile e del giusto.

Crediamo infine di dover segnalare alla vostra attenzione le utenze di cui godono le Opere Pie. Sappiamo già che il Ministro delle finanze, con lodevole concetto, usa per tali opere trattamenti di favore, giustificati dalle finalità di pubblico bene ch'esse perseguono. Siamo quindi certi che i nostri voti troveranno favorevole ascolto.

Nell'affrettata disamina del decreto abbiamo rilevata l'opportunità che nel coordinamento delle varie disposizioni vigenti, secondo gli ampi poteri chiesti dal Governo con l'art. 2 del disegno di legge n. 729 e sul quale abbiamo avuto l'onore di riferire favorevolmente, sieno introdotte modificazioni nei sensi testè espressi per quanto concerne le Opere Pie, le antiche utenze gratuite e gl'impegni d'antichi Stati.

Ed aggiungiamo preghiera perchè, sino a quando il coordinamento non sia attuato, continui a rimanere sospesa l'applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto per le parti concernenti le antiche utenze perpetue gratuite, come già ora è sospesa per equa provvidenza del Ministro delle finanze.

Nella fiducia che tali nostre proposte possano sembrarvi degne di considerazione, vi raccomandiamo il seguente ordine del giorno che a noi sembra improntato a quella politica di equilibrio finanziario di cui dà quotidiana prova S. E. il Ministro Volpi.

#### ORDINE DEL GIORNO.

Il Senato, preso atto che il Governo:

- a) non si avvarrà della facoltà di cui agli articoli 6 e 7 del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456 per quanto concerne le antiche utenze perpetue gratuite fino a quando non avrà provveduto al coordinamento delle disposizioni del decreto stesso con quello del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 e successive;
- b) terrà conto in tale coordinamento delle modificazioni raccomandate dal Parlamento relativamente alle utenze in favore di Opere Pie ed alle antiche utenze gratuite, quando la gratuità dell'uso dipenda da transazioni o da altri contratti a titolo oneroso, avendo equo riguardo anche agl'impegni assunti dai cessati Stati

approva i concetti informatori del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456.

Qui ha termine la nostra relazione con la quale vi proponiamo di voler onorare di vostra approvazione il decreto in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nel chiedere venia al Senato per averlo così a lungo intrattenuto, rivolgo a S. E. Suvich, che così degnamente qui rappresenta il Ministro del tesoro, di voler accettare il nostro

ordine del giorno. E concludo esprimendovi la certezza nostra che il Governo il quale, ha saputo già e sa conciliare così equamente ed opportunamente gl'interessi dello Stato coi privati interessi, quando questi appaiono meritevoli di protezione e tutela, applicherà il decreto con ogni possibile moderazione per il pubblico bene e per i progressi agricoli e industriali del nostro paese (approvazioni).

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Desidero rivolgere una raccomandazione al Governo togliendo l'occasione dalla discussione di questo disegno di legge, in forza del quale il Governo medesimo ha voluto essere autorizzato a procedere alla revisione e quindi all'aumento di tutti i canoni di affitto e concessione ed in genere di ogni provento che lo Stato ritrae dai beni e diritti immobiliari di demanio pubblico. Ritengo che ciò sia assolutamente giusto, in seguito alle mutate condizioni del mercato monetario. E però, come ebbi a rilevare qualche tempo addietro svolgendo una mia interrogazione, per ragioni di equità il Governo non dovrebbe opporsi ad una ulteriore elevazione dei canoni, ecc. dovuti tra privati; per le stesse ragioni per le quali si vogliono aumentare le prestanze dovute allo Stato e che per certe catégorie vengono ad essere perfino quadruplicate, giustizia vuole che si aumentino anche proporzionalmente i canoni dovuti dai privati. Nei rapporti di questi ultimi vi sono dei casi veramente straordinari ed avviene spesso che mentre il proprietario del canone e della terra și dibatte nella miseria, l'utilista o l'enfiteuta si è arricchito, traendo largo profitto dell'aumentato valore del cespite che tiene in possesso e sul quale non corrisponde che una percentuale irrisoria.

Io mi auguro che l'on. rappresentante del Governo vorrà tener conto di questa mia raccomandazione riferendone a chi di ragione e che al più presto possano venire soddisfatti i giusti desideri di tanti che vivono in disagio per le ragioni suindicate. Col disegno di legge in esame lo Stato ha dimostrato che non sono inopportune nè esagerate le richieste degli interessati (Bene).

SUVICH, sottosegretario di Stato alle finanze. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUVICH, sottosegretario di Stato alle finanze. Mi è grato anzitutto esprimere i più vivi ringraziamenti all'Ufficio centrale del Senato ed in particolare modo all'onorevole relatore, per la fatica a cui ha voluto sobbarcarsi, di esaminare con tanta sollecitudine e competenza un decreto importante su una materia delicata qual'è l'attuale.

Nel decreto di cui si è discusso al precedente punto dell'ordine del giorno, come anche nel decreto attuale, il Governo si uniforma allo stesso principio: quello della demanialità delle acque dei fiumi, dei torrenti e dei corsi che derivano dagli stessi. Questo principio, che ora s'impone per la grande importanza che ha acquistato questo elemento nella vita economica del Paese, sia per le applicazioni industriali che per quelle agricole, è anche in consonanza con l'ultimo portato della dottrina e della giurisprudenza ed è anche ammesso da una buona parte, certamente dai più autorevoli, fra gli utenti stessi, che da questa disposizione vengono ad essere danneggiati. Questo diritto di utilizzazione delle acque pubbliche è venuto però a formarsi gradatamente attraverso successive disposizioni di legge, per cui appare oltremodo opportuno il provvedimento già deliberato con la votazione odierna, di demandare al Governo la facoltà di riassumere tutti questi provvedimenti in Testo Unico. Ed in tale occasione potranno essere considerate anche molte delle osservazioni che si fanno a proposito di questo decreto.

Adottato dunque il principio, è questo ormai un fatto acquisito, della demanialità delle acque, discende logicamente il principio di trattare tutti gli utenti – meno quelle determinate eccezioni che sono state ammesse e che appaiono legittime e giustificate – allo stesso modo; e quindi anche ne discende il principio – dopo trasformati i diritti permanenti in diritti temporanei – di imporre a questi diritti temporanei l'obbligo del pagamento di un canone. A questo provvede appunto il decreto 25 febbraio 1924 del quale ci occupiamo.

Ora questo decreto avrebbe dovuto avere come conseguenza immediata l'applicazione, fin dal momento della pubblicazione di questi

canoni: viceversa per ragioni di convenienza ed anche per lasciare il tempo ai due rami del Parlamento di discutere e di pronunziarsi su questo provvedimento, si è voluto rimandare l'applicazione di questi canoni.

La Camera dei deputati ed il Senato si sono fatti portavoce autorevoli di alcune preoccupazioni che si sono manifestate in occasione del passaggio dal regime antecedente al regime attuale. Il Governo ha esaminato con la più deferente attenzione e con la massima sollecitudine queste osservazioni che sono state fatte dai due rami del Parlamento e che sono riassunte nelle relazioni presentate.

Era già intenzione del Governo di tener conto di quelle condizioni speciali, che fossero degne di considerazione, nel momento in cui si vogliono assoggettare questi utenti ad un canone che finora non pagavano.

Pertanto il Governo non ha nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale del Senato, ordine del giorno che si concreta intorno a due punti. Uno di questi punti riguarda la proroga dell'applicazione dei canoni per le utenze gratuite, trasformate da perpetue in temporanee e questa proroga potrà essere rimandata al momento in cui si redigeranno le norme uniche secondo il provvedimento di cui si è parlato più sopra.

In secondo luogo l'ordine del giorno chiede che, al momento in cui questi canoni saranno applicati, si tenga conto delle ragioni speciali che possano militare a favore di alcune categorie di utenti, opere pie, utenti che avevano il loro diritto in base a transazione con pagamento in danaro o con cessione di cose, e altre che possono meritare una speciale considerazione.

Il Governo, quindi, nell'accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, confida che il Senato vorrà rendersi conto che è stato fatto il massimo sforzo per mettere d'accordo gli interessi degli utenti privati, con quelli che sono gli interessi della economia Senerale. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità » (N. 1100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1100).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passiamo a quella degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

All'art. 7 della legge 1º marzo 1886, n. 3682; sono aggiunti i seguenti capoversi:

Se la proprietà indivisa dell'immobile è comune a più persone, l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sarà tenuto in solido al pagamento dell'imposta.

Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilità del sopra o sotto suolo, la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi o attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota dell'imposta; senza vincolo di solidarietà per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto, o disposizione di antica legge in contrario;

salva soltanto nei rapporti interni fra i compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e ciò nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio.

Nulla è innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuario, al titolare del diritto di abitazione e all'enfiteuta debitore, di un'annua prestazione in danaro o in derrate, purchè questa sia stabilita in una somma o quantità determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dello immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso.

Nulla è pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuità costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettività sopra immobili di altrui proprietà.

(Approvato).

#### Art. 2.

All'art. 6 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, nn. 1613-1618 è aggiunto il seguente capoverso:

In nessun caso l'enfiteuta, debitore di un canone in danaro o in una quantità fissa di derrate, il quale abbia pagata l'impostà sul reddito dell'immobile, può in base ad antiche leggi, consuetudini o convenzioni od anche a sentenze passate in giudicato pretendere dal direttario più del rimborso della quota d'imposta che avrebbe colpito il canone se questo fosse stato tassato come parte del reddito del fondo.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sarà fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potrà anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione l'intestazione dei compossessori di fatto porterà l'annotamento di riserva di ogni diritto.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nel Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

(Approvato).

#### Art. 5.

L'applicazione dell'imposta in base alle precedenti disposizioni, in confronto del compossessore che non era inscritto nel catasto e non era tenuto al pagamento nè direttamente nè mediante rimborso al compossessore già inscritto, avrà luogo con l'inizio del quarto anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.

È fatto salvo al compossessore già inscritto in catasto il diritto al rimborso della quota di imposta che sarà per assegnarsi a carico del compossessore attualmente non inscritto e non tenuto al pagamento neppure mediante rimborso, con riguardo al tempo successivo al suddetto periodo che fosse per decorrere prima che la nuova iscrizione sia resa definitiva ed esecutiva agli effetti del pagamento dell'imposta.

In ogni altro caso l'applicazione della imposta in base alle precedenti disposizioni avrà luogo con effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge; salvo quanto è disposto nella ultima parte del secondo capoverso dell'art. 1, e salvo conguaglio, nei rapporti fra i compossessori, mediante rimborso delle eventuali differenze a debito o a credito rispettivo, da determinarsi al tempo che la nuova iscrizione sarà resa definitiva per gli effetti del pagamento dell'imposta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione
di tasse a favore delle Regie scuole industriali »
(N. 1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 26 agosto 1927, n. 1755, concernente il trattamento fiscale degli atti e contratti delle Regie scuole e dei Regi Istituti industriali nei riguardi della applicazione delle tasse di registro e bollo, ipotecarie e catastali e la esenzione dalle tasse di manomorta dei proventi di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votàta a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516,
per il comune di Livigno » (N. 915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno».

. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, concernente esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge
2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa
Depositi e Prestiti a ricevere in conto corrente
dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla,
a sua volta, al comune di Cremona ». (N. 1127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

 ${\tt MONTRESOR}, \ segretario, {\tt `legge:}$ 

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di 3 milioni di lire per mutuarla a sua volta al comune di Cremona.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro ... chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 » (Numero 682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 682).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo a quella degli articoli che rileggo

#### Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, dopo le parole: «Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina » si debbono aggiungere le seguenti: «e della Regia aeronautica ».

(Approvato).

#### Art. 2.

Al 1º comma dell'art. 14 del suddetto Testo Unico dopo le parole « Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di divisione » si debbono aggiungere le seguenti « e i comandanti delle zone aeree territoriali ».

(Approvato).

#### Art. 3.

Il primo comma dell'art. 15 del su citato Testo Unico è sostituito dal seguente:

« Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali hanno facoltà di requisire, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente art. 14, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina, e della Regia aeronautica, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti».

(Approvato).

#### Art. 4.

L'art. 28 del cennato Testo Unico è sostituito dal seguente:

« Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina e alla Regia aeronautica, nelle circostanze e per i casi specificati nell'art. 1, provvede l'autorità militare, tranne i casi in cui l'autorità militare marittima e l'autorità militare aeronautica esercitino le facoltà di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

« Il numero e la specie dei capi da assegnare alla Regia marina e alla Regia aeronautica sono determinati con accordi tra il Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica ».

(Approvato).

#### Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo Testo Unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nel Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, approvante il Testo Unico delle leggi sulle requisizioni dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, colle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1926, n. 1336, circa il contributo di
ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri
nazionali » (N. 591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai pirescafi costruiti nei cantieri nazionali».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

#### Articolo unico:

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi, di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende
esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata
il 12 ottobre 1926 con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della
linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa » (N. 790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutivà una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva la Convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926, con la Società

Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa.

PRESIDENTE. Dichiaro. aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2123 » (N. 815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR segretario, legge:

# Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia, le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. MORPURGO, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, relatore. Come relatore di questo di segno di legge mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che le disposizioni incluse in questo disegno di legge, disposizioni le quali sono dirette ad ottenere che i funzionari dei comuni e delle amministrazioni provinciali siano meglio adeguati ai bisogni nuovi e alle necessità del momento, sono state estese anche ad altri comuni, con un disegno di legge il quale porta il n. 1012 e che è stato presentato dopo di questo, ma che è già stato approvato nella seduta di ieri. Vi è quindi un motivo di più perchè il Se-

nato voglia dare il proprio suffragio al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell' Arma dei carabinieri Reali »
(N. 1057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri Reali, aggiungendo all'art. 1 il seguente capoverso:

« Il numero delle Legioni territoriali dei Carabinieri Reali, di cui alla lettera c) del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, è stabilito in ventidue. Il Comando di raggruppamento battaglioni e squadroni Carabinieri Reali, di cui alla lettera d) dell'art. 1 del Regio decreto-legge per ultimo ricordato, è soppresso ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo
dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore
dell'Istituto Nazionale Fascista di cultura in
Roma » (N. 1131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegnó di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore dell'Istituto Nazionale Fascista di cultura in Roma».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-1928, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma
il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per
la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco» (N. 1048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia

e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli úffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge.
24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il
Testo Unico di leggi per la risoluzione delle
controversie doganali approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 » (N. 944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387 che ha apportato alcune modificazioni alle norme riguardanti la costituzione del collegio consultivo dei periti doganali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvați per alzata e seduta.

Invito l'onorevole segretario senatore Bellini a procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di un disegno di legge.

VOLPI, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze che la presentazione di questo disegno di legge, seguirà il corso stabilito dal regolamento.

#### Presentazione di relazione.

. PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Catellani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CATELLANI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione dell'indennità di caro-viveri ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Catellani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Radoglio,

Bellini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Casati. Catellani, Cavallero, Caviglia, Cesareo, Ciccotti, Ciraolo, Cíto Filomarino, Conci, Corbino, Credaro.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fradeletto.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giordani, Gonzaga, Gualterio, Guidi.

Libertini, Loria, Luiggi.

Malagodi, Malaspina Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Petitti di Roreto, Podestà, Porro.

Rava, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Segrè-Sartorio, Setti, Sili, Simonetta, Sirianni, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi.

Tacconi, Tamborino, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Vigliani, Volpi.

Wollemborg.

Zupelli.

#### Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di proclamare il risultato della votazione e prima che il Senato sospenda i suoi lavori, per essere riconvocato nel nuovo anno, porgo al Capo ed ai membri del Governo, ai colleghi tutti del Senato, cordialissimi auguri, fra i quali più fervido è quello che possano vedere la nostra cara Patria sempre più prospera e grande. (Applausi vivissimi).

VOLPI, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, ministro delle finanze. Ho l'onore di ringraziare, a nome del Governo, il nostro illustre Presidente del suo augurio e porgo a tutti i senatori l'augurio del Governo e il ringraziamento per la collaborazione da loro data durante questo periodo di lavori. (Applausi).

SODERINI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODERINI. Onorevoli colleghi io spero che mi consentirete anche questa volta di farmi vostro interprete nel ringraziare vivamente il nostro caro Presidente dei suoi cortesi auguri, che gli torniamo centuplicati, desiderando che per una lunga serie di anni ancora egli abbia ad essere nostra guida. Auguri non meno vivi facciamo al Capo Illustre del Governo ed ai suoi egregi collaboratori che hanno con noi in mira soltanto il bene della nostra cara Patria. (Applausi).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque sperficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso (N. 729):

Senatori votant	i	•		•	. 122
Favorevoli,	•				110
Contrari	_				12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto « Provvedimenti sui canoni e su ogni altro

provento	dei	beni	e	diritt	i imm	obili	ari	di
demanio	publ	olico	e j	patrimo	niale »	(N.	120	<b>4):</b>

Senatori votanti				. 122
Favorevoli .				
Contrari	•	•	• -	7
Il Senato approva.				

Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità (N. 1100):

Senatori	votanti	•		. 122
	voli . ri			

#### Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali (N. 1137):

Senatori votan	tı	•	•	•	•	. 12	2
Favorevoli						111	
Contrari .						11	

### ll Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno (N. 915):

Senatori votant	i	•	•	•	. 122
Favorevoli			•		115
Contrari .					7

#### Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona (N. 1127):

Senatori votan	ti	•		. 122
Favorevoli				110
Contrari .	•			12

# Il Senato approva.

Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 (N. 682):

Senatori votanti	•	•	•	•	. 122
Favorevoli .	•	٠.			. 111
Contrari					11

# Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicaazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali (N. 591):

Senatori votan	ti		•	•	•	. 12	22
Favorevoli		•				112	
Contrari .			,			10	•

## Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa (N. 790):

Senatori votan	ti	•	•	•	•	. 123	2
Favorevoli						110	
Contrari						12	

# Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-l.egge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 825):

Senatori votant	i			. 122
Favorevoli				115
Contrari .				7

## Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali (N. 1057):

Senatori votanti	•	•	•	•,	. 12
Favorevoli .					110
Contrari	•.			•	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (N. 1131):

Senatori . votanti		•			. 122
Favorevoli .			.•	,•	1.10
Contrari , .					12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione itaziano e austriaco (N. 1048):

Senatori votanti	•	•	. 122
Favorevoli . Contrari			
•			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretlegge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 (N. 944):

Senatori votanti.	 •	122
Favorevoli		115
Contrari		7

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18.30).

#### Avv. Edoardo Gallina

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.